



COMUNE DI TORNACO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI VESPOLATE ED APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON I COMUNI DI VESPOLATE E NIBBIOLA.

L'anno **Duemiladieci**, addì **26** del mese di **APRILE** alle ore **18,30** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Cognome e nome		Pres.	Ass.
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere	X	
3. Caleffi Roberto	Consigliere	X	
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere	X	
8. Gastaldi Glauco	Consigliere	X	
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere	X	
11. Mazzino Evandro	Consigliere	X	
12. Dellavesa Renato	Consigliere	X	
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere	X	
Totale		13	

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Francesco Lella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, resa agli atti;

Sentito il Sindaco, il quale evidenzia gli aspetti di aggregazione sottesi alla proposta di ampliare la Convenzione di Segreteria;

All'esito di votazione, nei modi di legge, con il seguente risultato:

presenti: tredici
favorevoli: tredici
contrari: ==

DELIBERA

- Di estendere la vigente convenzione per il servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Vespolate e Tornaco al Comune di Nibbiola, mediante lo scioglimento, per le motivazioni di cui in premessa, dell'attuale convenzione per il servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Vespolate e Tornaco e la contestuale approvazione della nuova convenzione tra i Comuni di Vespolate, ente capofila, Tornaco e Nibbiola per la costituzione di un unico ufficio di Segreteria Comunale, di classe III, composta da premesse e n. 7 articoli che, allegata al presente atto (allegato A), ne forma parte integrante e sostanziale.

- Di trasmettere copia del presente atto alla sezione regionale dell'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Successivamente, attesa l'urgenza di dare attuazione ai programmi, con separata votazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

=====

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio
F.to Francesco Lella

Il responsabile servizio finanziario
F.to Liviana Righetti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Lella

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 21/05/2010

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Lella

Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Lella

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tornaco 26/4/2010

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Lella

Allegato A) delibera C.C. n.44 del 26/04/2010

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VESPOLATE (NO),
NIBBIOLA (NO) e TORNACO (NO)
PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno Duemiladieci, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Vespolate, tra:

- il Comune di Vespolate, c.f. 00433300035, con sede in Vespolate (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 6, di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Pierluigi Migliavacca,
- il Comune di Nibbiola, c.f. 00000000000, con sede in Nibbiola (NO), Via ... di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giuseppe Rubini,
- il Comune di Tornaco, c.f. 00000000000, con sede in Tornaco (NO), Via ..., di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gaudenzio Sarino,

premessi che:

- con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Vespolate ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
 - con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Nibbiola ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
 - con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Tornaco ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
- si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni di Vespolate, Nibbiola e Tornaco stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con le seguenti finalità:

- a) ottenere un significativo risparmio della relativa spesa,
- b) mantenere costante il livello di integrazione amministrativa fra Enti limitrofi,
- c) garantire, comunque, la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di Vespolate assume la veste di Comune capo Convenzione.

Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto degli altri Sindaci, da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, D.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La presente convenzione é da intendersi valida fino alla data del 31/07/2014.

Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia nei trenta giorni precedenti il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice deliberazione in tal senso da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati, fino al 31/07/2019.

La Convenzione potrà, altresì, essere sciolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;
- 2) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, al fine di consentire al Sindaco l'esercizio della facoltà di nomina del Segretario comunale in caso di elezioni amministrative, in applicazione del d.P.R. n. 465/97, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni;
- 3) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, in caso di nomina o revoca effettuata dal Sindaco del Comune capo Convenzione in contrasto con parere negativo espresso dal Sindaco del Comune recedente, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni.

Nei casi di recesso unilaterale, i Sindaci dei Comuni rimasti possono:

- a) mantenere in essere la Convenzione; in tal caso, le quote di spesa spettanti al Comune recedente vengono ripartite sugli altri Comuni in modo proporzionale alle quote stabilite con la presente Convenzione;
- b) recedere dalla Convenzione, con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno trenta giorni; in tal caso, il Segretario comunale resta in servizio presso il Comune capo Convenzione.

Art. 4 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito in accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio; ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità o titolare di diversa sede, incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione, salva la possibilità per il Sindaco del Comune capo Convenzione di nominare il supplente tra i dirigenti ovvero tra le figure apicali in servizio nei Comuni convenzionati, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 98, d.lgs. n. 267/2000.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con tutti gli altri Sindaci e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, nonché alla erogazione del rimborso spese per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, calcolato in base alla distanza chilometrica dal Comune capo Convenzione ed alle tariffe di rimborso chilometrico pubblicate dall'ACI, dietro presentazione di nota analitica trimestrale a cura del Segretario stesso.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico degli altri Comuni avviene semestralmente, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 60 % (SESSANTA per cento) a carico del Comune di Vespolate;
- b) 20 % (VENTI per cento) a carico del Comune di Nibbiola;
- c) 20 % (VENTI per cento) a carico del Comune di Tornaco.

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Gli eventuali compensi aggiuntivi per l'espletamento delle funzioni di Direttore generale dei Comuni interessati, nonché le retribuzioni, i compensi e le maggiorazioni per funzioni aggiuntive conferite dai Sindaci a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, sono ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da erogarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 Giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 – Classe della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è classificata in classe III (popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti).

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, le deliberazioni dell' Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Vespolate, il Sindaco Pierluigi Migliavacca

per il Comune di Nibbiola, il Sindaco Giuseppe Rubini

per il Comune di Tornaco, il Sindaco Gaudenzio Sarino
